

REGOLAMENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA AET

1. Scopo e campo di applicazione

- 1.1. Il presente Regolamento intende concretizzare l'obbligo istituito dall'art. 3 cpv.1 dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, secondo cui i gestori di rete devono emanare direttive trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione del livello di rete all'utente che richiede l'allacciamento.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina e si applica a tutti gli allacciamenti alla rete AET.

2. Basi legali e Documenti di riferimento

Il presente Regolamento fa riferimento (stato: l'edizione in vigore al momento dell'allacciamento):

- 2.1. alle disposizioni legali vigenti in materia, segnatamente: la Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la Legge sugli impianti elettrici (LIE), come pure le relative ordinanze federali e le disposizioni di diritto cantonale;
- 2.2. alle norme e raccomandazioni delle associazioni di categoria riconosciute in Svizzera, in particolare il Modello di mercato svizzero per l'energia elettrica (MMEE-CH) e i relativi documenti di attuazione:
 - a) le disposizioni tecniche per l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution code Svizzera, DC-CH);
 - a) le disposizioni tecniche per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misurazione (Metering Code Svizzera, MC-CH);
 - b) le disposizioni per l'utilizzo della rete di distribuzione (Modello di utilizzazione per la rete di distribuzione svizzera, NNMV-CH);
 - c) le disposizioni relative allo scambio di dati standardizzato per il mercato svizzero dell'elettricità (SDAT-CH);
- 2.3. al documento di applicazione "Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE)".

3. Richiesta di allacciamento

- 3.1. La richiesta di allacciamento o di modifica di allacciamento alla rete AET dev'essere formulata per iscritto, in nome e per conto del beneficiario, da un installatore autorizzato mediante l'apposito formulario "Avviso di installazione".
- 3.2. Con la presentazione della richiesta di allacciamento, il beneficiario autorizza AET ad accedere al fondo interessato ed eseguire i lavori necessari alla realizzazione e alla successiva manutenzione dell'allacciamento. Esso si impegna a mantenere libero il tracciato.

4. Assegnazione al livello di rete e esecuzione dell'allacciamento

- 4.1. L'assegnazione a un determinato livello di rete (LR) è di competenza esclusiva di AET, che tiene conto della sicurezza di approvvigionamento e della gestione economica della sua rete. Di principio, la potenza d'allacciamento massima prevista è il criterio per l'assegnazione al LR:

Livello di rete	Potenza dell'allacciamento
LR 3	>10.0 MVA
LR 5	$\geq 0.4 / \leq 10.0$ MVA
LR 7	< 0.4 MVA

Non sono concessi allacciamenti sui LR 2, 4 e 6.

L'assegnazione non viene influenzata dalla durata d'uso annua.

- 4.2. Il beneficiario dell'allacciamento non può esigere che tutti i suoi allacciamenti siano collegati allo stesso LR.
- 4.3. AET definisce la qualità dell'allacciamento, il punto di raccordo alla rete, il tracciato e la sezione dei conduttori delle linee di alimentazione.
- 4.4. Per i gestori di rete (GR), è determinante la somma delle potenze di tutti i collegamenti sullo stesso LR. Ciò vale unicamente se i collegamenti dei GR riguardano reti collegate galvanicamente.

5. Modifica di allacciamenti esistenti

- 5.1. La modifica dell'assegnazione a un LR può essere imposto se AET determina una delle seguenti circostanze (elenco esaustivo):
- la sicurezza della rete deve essere aumentata;
 - la vetustà dell'allacciamento impone un rifacimento degli impianti;
 - il beneficiario dell'allacciamento richiede un importante aumento della potenza, immediato o in previsione futura, e di conseguenza l'assegnazione al LR deve essere adattata.
- 5.2. La modifica di un allacciamento esistente può essere richiesto dal beneficiario o proposto da AET laddove se ne intraveda la necessità.
- 5.3. Se la modifica interviene oltre la durata di vita dell'allacciamento, AET può predisporre il rifacimento del collegamento ed esigere il pagamento di una nuova tassa di allacciamento.

6. Proprietà dell'allacciamento

L'allacciamento rimane di proprietà di AET, che ne cura la manutenzione.

7. Tassa di allacciamento

- 7.1. L'esecuzione dell'allacciamento alla rete AET è soggetto al pagamento della tassa di allacciamento.

- 7.2.** AET definisce i costi d'allacciamento nel rispetto dei principi di causalità e di uguaglianza di trattamento, sommando le seguenti componenti:
- a)** il contributo ai costi della rete, definito in funzione dei costi dipendenti dal dimensionamento della rete per la potenza riconosciuta al beneficiario (tariffa: 120 CHF/kW messo a disposizione);
 - b)** il contributo di allacciamento alla rete, definito in funzione dei costi dipendenti dalla realizzazione dell'allacciamento alla rete (costi diretti in relazione al materiale usato e alle prestazioni fornite dal personale AET);
 - c)** il contributo per le prestazioni necessarie all'installazione e messa in servizio dei punti di misura (contatori esclusi, in quanto i relativi costi sono a carico della rete di distribuzione).
- 7.3.** Eccezioni al principio di calcolo sono possibili nei casi in cui la tassa di allacciamento definita secondo le tre componenti sopra enunciate risulti incompatibile col principio della sopportabilità economica (ad esempio in caso di allacciamenti temporanei o utilizzo esclusivo), ritenuto che occorrerà comunque evitare che gli altri beneficiari della rete siano gravati in maniera sproporzionata dai costi non coperti.
- 7.4.** Il pagamento della tassa di allacciamento dovrà essere effettuato in franchi svizzeri entro 30 giorni dalla data della fattura. La mora interviene automaticamente e, in caso di pagamenti scaduti, saranno applicati interessi a partire dalla scadenza dei 30 giorni (data inclusa) fino alla data di effettivo pagamento (data esclusa) al tasso di interesse del 5%. Per ogni sollecito di pagamento sarà dovuto dal debitore un importo di CHF 50. In caso di mancato pagamento, AET si riserva di sospendere l'erogazione di energia elettrica dalla rete AET.
- 8. Deroghe**
- 8.1.** Se giustificato da particolari situazione tecniche o operative, AET può derogare a quanto previsto dal presente Regolamento, senza con ciò creare alcun precedente.
- 8.2.** Allacciamenti preesistenti all'entrata in vigore di questo Regolamento, possono derogare alle condizioni stabilite nel Regolamento
- 9. Validità**
- Il presente Regolamento è applicabile dal 1.1.2018.